REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E

ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. (PROCEDURA N.) - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno ……. il giorno ……. del mese di ……., in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dott. /Dott.ssa ……., nato/a a …… il ……., Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. …….. del ……. e del DPGRC n. ……. del ……, nonché di idonea dichiarazione resa con nota prot. n ……...… del ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente …… dott./dott.ssa ……..., nato/a ……. il ……, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC ……

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. …… del ……, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO della Giunta Regionale;

2) La Società/Impresa …… CF n. ……, di seguito denominata, nella persona del Dott./Sig.

……. nato/a ……. il ……, legale rappresentante della, domiciliato per la carica presso la sede legale della …… avente sede in ……, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di … del,

2) La Società/Impresa CF n. ……, di seguito denominatanella persona del Dott./Sig. ……. nato/a ……. il ……, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il ……. dal notaio Dott. ……, Repertorio n.……Raccolta n. ……;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società ……. C.F. ……, nella persona del Sig./Dott./Ing./Avv., nato a …… il ……. domiciliato per la carica presso la sede legale in ……. alla via ……...……. n. ……, nella sua qualità di procuratore, giusta procura del ……. rep. n. ……... racc. n……..., conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott. ……, iscritto/a presso il Collegio notarile di …….....

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il ……, rep. n., racc. n. ……) dal Dott. ……, notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di ……

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

1) la Società …… (.....), avente sede legale in…… alla via ……. n. ……;
2) la Società …… (.....), avente sede legale in…… alla via ……. n. ……;

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del …… documento T n. ……, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ……, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal ……, numero e codice fiscale n. ……. e R.E.A. n. ……

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di ……. con nota con prot. n. ……. del ……...

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOS (..... del ……. n. …… e che il Dirigente dell'UOS……. con nota prot. n. ……. ricevuta dalla Prefettura di ……) il ……, il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di ……...

Verificato, altresì, che la Direzione Generale/UOS ……. ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di ……, prot. ……..… del …… in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

Considerato che la Direzione Generale/UOS ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG…… del ……. in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Considerata l'urgenza attestata con nota del Direttore Generale / Dirigente dell'UOS del ……. prot. n. …… e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOS prot. n. …… del …… che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e che l'UOS …….

Considerato che l'UOS …… ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società …… con prot. n. INPS/INAIL_....., con scadenza al ……..., da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Direttore Generale/ Dirigente dell'UOS h a attestato, con nota n.

……. del ……, che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a euro …….di cui al Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. ……. del ……, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura aperta telematica (.....), per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento del servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate sul territorio regionale della Campania;
- con Decreto Dirigenziale n. ……. del ……, si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, per le somme relative alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio descritto e a nominare il R.U.P., il D.E.C. ed il gruppo di lavoro di assistenza al R.U.P.;
- con Decreto Dirigenziale n. ……. del ……, è stata indetta la procedura aperta telematica (.....) per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento del servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate sul territorio regionale della Campania, da espletarsi ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 108 comma 2 del citato D. Lgs.;
- il valore triennale stimato dell'Accordo Quadro risulta pari a Euro 1.200.000,00 unmilioneduecentomila/00), oltre i costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA al 22% pari ad Euro 264.660,00 (duecentosessantaquattromilaseicentosessanta/00);
- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 134 della U.O.S. 203.02.01 Gestione beni e Servizi – Magazzino – cassa Economale, della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- con Decreto Dirigenziale n. ……. del ……. è stata nominata la Commissione di gara;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. 0487834/2026 del 27/05/2026 sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale Risorse Strumentali;

- che con Decreto Dirigenziale n. ……. del …… della Direzione Generale Risorse Strumentali è stato approvato lo schema del presente contratto;
- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto Dirigenziale n. …… del …… dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrali di committenza regionale-Ufficio 302.00.00, è stata aggiudicata la gara alla Società (o R.T.I. o altro) con un ribasso unico percentuale pari al ……. %, oltre IVA al 22%, effettuato sulle voci della tabella "Tariffario Prezzi Unitari" di cui all'art. 5 punto 11 del Capitolato speciale d'Appalto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOS 203.02.01 Gestione beni e Servizi – Magazzino – Cassa Economale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, non è allegata al presente contratto, ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 1), Offerta Tecnica (allegato 2), DUVRI (allegato 3), per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società (o R.T.I. o altro), che accetta, l'appalto per il servizio di Movimentazione, Trasloco e Facchinaggio per le esigenze degli uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati sul territorio regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 D.lgs. n. 36/2023, di cui alla procedura di gara n., come disciplinato dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il servizio consiste nell'attività di movimentazione, trasloco e facchinaggio di "beni mobili" da effettuarsi manualmente e con attrezzature e automezzi di trasporto nella disponibilità della Società

(o R.T.I. o altro). Tale servizio dovrà essere svolto presso tutte le sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate sul territorio delle province campane e di Roma.

Il servizio che la Società (o R.T.I. o altro) si obbliga a prestare si sostanzierà nelle seguenti attività:

- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle, suppellettili e oggetti in genere;
- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (es. scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, scaffalature metalliche, sedie, divani, arredi vari, etc.);
- imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, tablet, telefoni, asset informatici in genere;
- posizionamento accurato di tutto il materiale movimentato sugli automezzi di trasporto utilizzati - di proprietà/disponibilità della Ditta aggiudicataria - provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio al fine di evitare danni alle cose e alle persone;
- trasporto di tutto il materiale oggetto del servizio con automezzi - di proprietà/disponibilità della Ditta aggiudicataria - nei luoghi indicati dall'amministrazione contraente;
- disimballaggio, montaggio, sistemazione e posizionamento ordinato di arredi in genere (es. scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, sedie, archivi, scaffalature metalliche, arredi vari e quant'altro indicato in sede di esecuzione);
- ritiro di arredi vari (es. scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, sedie, archivi, scaffalature metalliche, arredi vari etc), dai magazzini regionali e conseguente collocazione e montaggio nei luoghi indicati dall'amministrazione contraente;
- smontaggio e rimontaggio di arredi in genere (es. scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, sedie, archivi, scaffalature metalliche, arredi vari e quant'altro indicato in sede di esecuzione), compreso quelli che per le loro dimensioni non si dovesse riuscire a trasportare montati;
- trasferimento, movimentazione e risistemazione degli archivi presenti nelle sedi della Giunta Regionale della Campania, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- trasferimento, movimentazione, risistemazione ordinata/catalogata di tutto il materiale cartaceo presente negli uffici/archivi della Giunta Regionale della Campania;
- smontaggio e rimontaggio di pareti divisorie mobili, tende, suppellettili, casseforti, con relativo trasporto in luoghi indicati dall'amministrazione contraente;
- piccole riparazioni a seguito dello smontaggio e successivo rimontaggio di arredi ed anche eventuali altri piccoli interventi di riparazione richiesti dalla stazione appaltante;

- sgombero di interi edifici in caso di lavori di adeguamento con il trasporto dei materiali in luoghi indicati dall'amministrazione contraente;
- trasferimento, movimentazione, risistemazione ed eventuale trasporto presso le isole ecologiche/centri di raccolta regionali (in caso di dismissione) di tutti gli asset informatici quali macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, tablet, telefoni etc;
- stoccaggio momentaneo di tutto il materiale movimentato di cui al servizio in oggetto, in luoghi indicati dall'amministrazione contraente;
- movimentazione e trasporto presso le isole ecologiche/centri di raccolta regionali di tutto il materiale "fuori uso/da dismettere" (es. esemplificativo e non esaustivo: arredi in genere, pareti divisorie mobili, asset informatici, scaffalature metalliche, materiale cartaceo, materiale di consumo, materiale di scarto etc), da smaltire a cura della Ditta Aggiudicataria nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti con predisposizione e consegna dei relativi formulari;
- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente e comunque inerente alla natura dell'appalto.

Restano a esclusivo carico e responsabilità della Società (o R.T.I. o altro):

- tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto d'appalto (es. cartoni, pluriball, scotch, nastri adesivi, teli coprenti, coperte da imballaggio e quant'altro), così come la strumentazione necessaria all'espletamento del servizio (es. automezzo di trasporto, attrezzi, indumenti da lavoro, divise, utensili, carburante per automezzi, etc);
- tutti gli adempimenti a norma di legge riguardanti l'utilizzo dei mezzi di trasporto (es. patenti, assicurazioni, attestati di trasporto e autorizzazioni varie etc), che dovranno essere posseduti per tutta la durata dell'accordo quadro;
- l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per conto terzi, che dovrà essere posseduta per tutta la durata dell'accordo quadro;
- eventuali oneri relativi alla sosta, parcheggio degli automezzi, oneri per zone a traffico limitato (Ztl), zone pedonali etc;

Per quanto concerne gli oneri di smaltimento da sostenere presso le isole ecologiche/centri di raccolta regionali di tutto il materiale "fuori uso/da dismettere", gli stessi saranno rimborsati dalla Regione alla Società (o R.T.I. o altro), previa esibizione di tutta la documentazione occorrente (es.

caratterizzazione materiali, formulari, pesata, attestazione avvenuto smaltimento) e della fattura di spesa effettivamente sostenuta (al termine delle attività).

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto/ le attività oggetto dell'affidamento avranno la durata di anni tre a decorrere dal ……., data di affidamento avvenuto nelle more della stipula del contratto con nota prot. n. …… del ……. (se l'esecuzione del contratto è iniziata prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 o per ragioni d'urgenza, di cui al comma 9, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo in merito alla previa verifica dei requisiti).

Nel limite dell'importo massimo stimato per l'intera operazione contrattuale, la Regione si riserva, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi con le modalità di cui al successivo art. 11 co. 1, così come previsto al punto 1 dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I termini succitati sono da intendersi come durata massima complessiva dell'Accordo Quadro che comunque si estinguerà al raggiungimento del fatturato massimo di cui al successivo art. 9. Se l'importo contrattuale verrà raggiunto anticipatamente, il contratto avrà scadenza a seguito di tale raggiungimento.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione potrà affidare i singoli contratti attuativi. Il singolo contratto attuativo avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto; conseguentemente, un singolo contratto attuativo potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo Quadro.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nei Contratti attuativi.

Art. 6 - Contratti Attuativi

Per la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, si procederà, alla formalizzazione e stipula tramite scrittura privata.

Per l'esecuzione dei singoli interventi, la Società (o R.T.I. o altro) riceverà dalla Regione tramite applicativo informatico, specifica richiesta contenente le attività di movimentazione, trasloco e facchinaggio da svolgere, con l'invito a rimettere preventivo sulla base delle condizioni e dei prezzi di aggiudicazione, previo sopralluogo dei luoghi e degli ambienti interessati dalle operazioni. Il preventivo, effettuato sulla scorta della Tabella "Tariffario prezzi unitari" di cui al successivo art. 9, dovrà indicare il numero di squadre operative occorrenti, le unità di personale da impiegare, i mezzi, le attrezzature e materiali necessari all'espletamento delle attività e la durata delle operazioni.

A seguito della valutazione del preventivo, la Società (o R.T.I. o altro) riceverà apposita comunicazione di accettazione con l'ordine di eseguire le attività previste al prezzo complessivo richiesto. Tale preventivo costituirà allegato al contratto attuativo appositamente stipulato tra le parti. Qualora la Regione contraente non approvi il preventivo di spesa entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso, esso perde la propria validità e tale circostanza equivale a formale rinuncia da parte della Regione contraente all'acquisizione delle prestazioni oggetto del preventivo.

La Regione si riserva la facoltà di procedere ad un sopralluogo c/o i luoghi oggetto della prestazione, al fine di confermare/modificare/rifiutare il preventivo di spesa redatto dalla Società (o R.T.I. o altro).

Sono ammesse modifiche/integrazioni e variazioni dei singoli contratti attuativi.

Eventuali integrazioni saranno ratificate mediante sottoscrizione del nuovo preventivo di spesa eseguito dalla Società (o R.T.I. o altro), secondo gli stessi prezzi, patti e condizioni già stabiliti nel contratto attuativo e comunque fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso.

E' facoltà della Regione, nel caso di contemporaneità di richieste di servizio e/o nel caso di richieste d'urgenza, stipulare un unico contratto attuativo, indicando l'ordine di priorità degli interventi da effettuare senza alcun costo aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

Per ciascun contratto attuativo verrà richiesto un CIG derivato (o "CIG figlio").

Al termine di ogni intervento saranno effettuate le verifiche di conformità, di cui all'art. 116 e all'allegato II.14 del codice degli appalti. Successivamente sarà emesso dal RUP il certificato di pagamento per la liquidazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore.

L'insorgere di eventuali contestazioni e/o di ritardati pagamenti non darà in nessun caso diritto alla Società (o R.T.I. o altro) di sospendere o ritardare il servizio oggetto d'appalto.

Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società (o R.T.I. o altro) si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- effettuare il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio con perfetta efficienza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, del contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente, dei contratti collettivi integrativi decentrati e, di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- osservare il segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e non divulgarli in alcun modo e forma, né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, impegnando al rispetto di detti obblighi anche i propri dipendenti. La Regione provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il presente contratto nel caso in cui la Società (o R.T.I. o altro) non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla Regione;
- osservare verso il personale dipendente tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 13, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi, la Società (o R.T.I. o altro) sollevata dall'incarico dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova aggiudicataria, conservando il diritto ad ottenere esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione;
- applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- a sostituire, il personale che, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni impartite o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- comunicare alla Regione tempestivamente qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'

espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;

- è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi; il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nei documenti che integrano il contratto;
- i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in armonia con le attività svolte negli ambienti delle sedi regionali;
- rispettare le regole, gli usi e gli orari stabiliti per non recare disturbo allo svolgimento dell'attività consiliare ed amministrativa della Giunta Regionale della Campania;
- fornire l'elenco del personale impiegato nel servizio e comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico;
- acquisire tutte le autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, così come previsto dalla vigente normativa;
- impiegare personale regolarmente inquadrato per le attività da svolgere in base ai contratti collettivi di riferimento, assicurato contro gli infortuni e che sia dotato e utilizzi i DPI previsti dalla normativa e idonei in relazione alla tipologia di servizio reso, ben addestrato all'utilizzo delle macchine e dei prodotti in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di tutte le situazioni che dovessero presentarsi;
- assicurare che il personale impiegato sia provvisto di cartellino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008;
- operare in piena autonomia nell'organizzazione delle attività, assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, all'impiego delle attrezzature e dei veicoli e quant'altro necessiti per l'esecuzione del servizio, sollevando la Regione da eventuali responsabilità;
- dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le attrezzature e tutti i macchinari idonei allo svolgimento del servizio, che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia antinfortunistica di prevenzione e protezione individuale, quali: carrelli manuali, carrelli elevatori, carrello cingolato a trazione elettrica adatto al superamento di rampe di scale, rulli, funi, scale, trabattelli, bravette, transpallet, chiavi, giraviti, contenitori in cartone, plastica o legno, nastro adesivo in PVC di ottima qualità, in modo tale che non lasci sulle superfici aloni o residui di colla, pellicola trasparente ecc. nonché imballaggi speciali (polietilene a

bolle d'aria) per l'idonea protezione di materiale soggetto a danneggiamenti durante il trasporto.

- mettere a disposizione, su richiesta preventiva della Regione, personale per la guida di furgoni e/o camion necessari per lo svolgimento del servizio. Gli autisti cessata la conduzione dei mezzi, nell'ambito dell'orario richiesto, espleteranno ulteriori compiti che saranno indicati dal responsabile tecnico;
- effettuare il sopralluogo a seguito della richiesta di attività della Regione entro 2 giorni lavorativi;
- fornire il preventivo del servizio entro 2 giorni lavorativi dal sopralluogo effettuato;
- iniziare le attività di cui al servizio richiesto entro e non oltre 1 giorno dalla stipula del contratto attuativo;
- effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza impegnandosi a non sospenderlo o interromperlo per nessun motivo.

In merito agli obblighi del personale della Società (o R.T.I. o altro):

- il personale messo a disposizione per l'espletamento del servizio dovrà essere fidato, competente, idoneo a svolgere le prestazioni, di provata capacità, onestà e moralità;
- dovrà essere dotato di apposita divisa di lavoro e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- il personale adibito all'uso dei mezzi di trasporto dovrà essere in possesso di idonea patente di guida per l'utilizzo dei mezzi utilizzati nel servizio; partecipare con gli operai alle operazioni di movimentazione, trasloco e facchinaggio da effettuare;
- possedere idonei attestati, così come previsto dalle vigenti normative, per l'utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori, autoscale e quant'altro utilizzato per il servizio in appalto;
- la Società (o RTI o altro) è tenuta a sostituire i dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente ove svolgono le proprie mansioni o ritenuti non graditi per fatti circostanze e comportamenti non conformi.

La Società (o R.T.I. o altro) dovrà altresì garantire, per tutta la durata dell'appalto, una dotazione di personale e mezzi tale da consentire, anche nel caso di contemporaneità di richieste di intervento, la puntuale e corretta esecuzione delle attività previste nel contratto. In particolare,

per lo svolgimento dei servizi di trasloco, movimentazione e facchinaggio dovrà mettere a disposizione della Regione la seguente dotazione (a chiamata):

- fino a 3 squadre operative;
- fino a 6 unità di personale per squadra;
- n. 1 autocarro furgonato con portata a pieno carico di q.li 35 (massimo carico del veicolo come riportato sul libretto di circolazione) per squadra;
- n. 3 carrelli manuali per squadra;
- n. 2 carrelli elevatori per squadra;
- n. 1 carrello cingolato a trazione elettrica per squadra;
- n. 1 autoscala fino a metri 20 per squadra;
- i materiali necessari all'espletamento delle attività (es. cartoni, pluriball, scotch, nastri adesivi, teli coprenti, coperte da imballaggio e quant'altro) per squadra.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

La Società (o il R.T.I. o altro) si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della Società (o altro).

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

Il valore globale stimato del servizio è fissato in € 1.904.600,00 (euro unmilionenovecentoquattromilaseicento/00) oltre IVA, così suddiviso:

A) Stima triennale del servizio	€ 1.203.000,00;
B) Opzione di proroga 12 mesi	€ 401.000,00;
C) Quinto d'obbligo	€ 240.600,00;
D) Imprevisti	€ 60.000,00;
Valore Globale stimato Accordo quadro (A + B + C + D)	€ 1.904.600,00;

con il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
Il valore dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo dei contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel corso del periodo di durata contrattuale, deve intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione. Pertanto, tale valore è meramente indicativo e presuntivo e non vincola la Regione nei confronti della Società (o il R.T.I. o altro), che quindi nulla avrà a pretendere anche nel caso in cui vengano commissionate prestazioni per un importo complessivamente inferiore all'importo massimo disponibile, che pertanto ha validità ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 da esso derivante.
L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite (trattandosi di Accordo Quadro le prestazioni e le relative quantità sono a chiamata e non è prevista alcuna attività fissa e/o presidio fisso).
I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, sulla base delle risorse effettivamente impiegate nell'espletamento del servizio, da calcolarsi in conformità ai costi unitari espressi nel "Tariffario prezzi unitari" di seguito descritto, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, fatte salve le previsioni del D.lgs. 36/2023 in termine di revisione dei prezzi.
Società (o il R.T.I. o altro) dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino alla concorrenza del plafond contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimale indicato.
I prezzi orari del servizio, IVA esclusa, rilevabili dal modulo di offerta economica presentato dalla Società (o il R.T.I. o altro) in sede di gara, sono i seguenti:

TABELLA TARIFFARIO PREZZI UNITARI

N.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
1	Manodopera	Ora/uomo	€ (costo manodopera comprensivo di spese generali e utile d'impresa)
2	Autocarro con portata oltre 15 quintali fino a 35 quintali	Ora/mezzo	€ (costo riferito al solo mezzo/attrezzatura senza operatore/autista, comprensivo di spese

N.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
			generali e utile d'impresa)
3	Furgone cabinato con sponda idraulica	Ora/mezzo	€ (costo riferito al solo mezzo/attrezzatura senza operatore/autista, comprensivo di spese generali e utile d'impresa)
4	Autoscala con altezza minima pari a 20m	Ora/mezzo	€ (costo riferito al solo mezzo/attrezzatura senza operatore/autista, comprensivo di spese generali e utile d'impresa)
5	Carrello elevatore fino a 18 q. con elevazione massima 5 mt.	Ora/mezzo	€ (costo riferito al solo mezzo/attrezzatura senza operatore/autista, comprensivo di spese generali e utile d'impresa)

La Regione previa attestazione di regolarità dei servizi eseguiti, procederà al pagamento del corrispettivo stabilito nel/nei contratti attuativi.

La fattura dovrà riportare i riferimenti dell'Accordo Quadro e del/dei contratti attuativi a cui si riferisce la liquidazione e dovrà essere precisato il CIG AQ e il CIG derivato (o "CIG figlio").

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione dell'ufficio del RUP, verrà restituita. Saranno oggetto di liquidazione esclusivamente i servizi già resi e sottoposti a verifica di regolarità.

Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI).

Il corrispettivo per i costi della sicurezza sarà contabilizzato a parte con emissione di apposita fattura.

Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione nella prima fattura utile.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: FA3UKS.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato per iscritto dalla Società (o il R.T.I. o altro) anche ai fini della tracciabilità finanziaria.

Art. 10 - Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale dell'Accordo Quadro e sono attivate automaticamente dalla Regione, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) anche in assenza di istanza di parte.

Le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'oggetto prevalente del presente Accordo Quadro è riconducibile al CPV 63110000-3 "Servizi di movimentazione e magazzinaggio". Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza con associazione univoca, l'indice Istat dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) - Ateco 5224 "movimentazione merci" (Rif. Tabella D1 Elenco CPV con associazione univoca ad un indice Istat, Allegato II.2-bis del Codice).

La Regione, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del tariffario prezzi del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del D. Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva e pertanto, non verrà applicata ai contratti attuativi già stipulati ed in corso di esecuzione. I nuovi prezzi revisionati saranno applicati sui contratti attuativi stipulati successivamente all'avvenuta revisione.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva succitate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'allegato II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Modifiche del contratto in fase di esecuzione

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro medesimo. L'esercizio di tale facoltà è comunicato alla Società (o il R.T.I. o altro) almeno due mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Il contratto potrà essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, così come previsto al punto 2 dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale proroga, è contenuta nel valore massimo stimato dell'accordo quadro.

In tal caso la Società (o il R.T.I. o altro) è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nell'accordo quadro. Tale condizione è comunicata alla Società (o il R.T.I. o altro) almeno un mese prima della scadenza dell'accordo quadro.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non precisato, vale il disposto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del ……. n. ……, stipulata con …… (Agenzia di ……...), per un importo pari a euro ……. (in lettere ……) pari al 2% dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 Codice civile.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società (o RTI o altro) anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, entro quindici giorni a prima

richiesta e senza eccezioni, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società (o RTI o altro) è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

L'importo della garanzia per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza dei Contratti Attuati, è fissato nella misura pari al 10% del corrispettivo del contratto attuativo, con le modalità stabilite nel medesimo contratto, fermo quanto previsto all'art. 117 co. 2 del D.Lgs 36/2023.

Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società (o RTI o altro) con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società (o RTI o altro) dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società (o RTI o altro) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del/dei contratti

attuativi, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

Il recesso è efficace decorsi i 20 giorni dalla formale comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

La Società (o RTI o altro) rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società (o RTI o altro) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, l'amministrazione contraente applicherà per ogni giorno, naturale e consecutivo, le seguenti penali:

Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Penale (da applicare sui singoli contratti attuativi)
Ritardo non giustificato dei termini stabiliti di inizio e fine delle attività	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera per ogni violazione
Ritardo non giustificato nella messa a disposizione della dotazione minima di personale, attrezzature e mezzi da impiegare nell'esecuzione dei servizi (art. 9, punto 1)	1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera per ogni violazione
Ritardo non giustificato nella messa a disposizione del numero di persone, mezzi e attrezzature durante l'esecuzione dei servizi	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera per ogni violazione

Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore comunque non imputabili alla Società (o RTI o altro), che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla Regione

contraente, cui dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di rispettare i tempi stabiliti e per le valutazioni del caso in merito all'applicazione delle eventuali penali.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta a mezzo pec da parte del Responsabile unico di progetto (RUP) entro il termine di giorni 3 (tre) dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società (o RTI o altro) dovrà comunicare per iscritto a mezzo pec, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società (o RTI o altro) le penali come sopra indicate.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto attuativo; qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, salva la facoltà di richiedere il maggior danno.

Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti, la Regione appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - tracciabilità dei flussi finanziari - protocollo di legalità:

a) Qualora nei confronti della Società (o RTI o altro) siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della Società (o RTI o altro) sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo, comunque, il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

b) Qualora la Società (o RTI o altro) contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione

si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

c) Qualora la Società (o RTI o altro) non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società (o RTI o altro) potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, la Regione potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, la Regione contraente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'esecuzione delle attività stabilite nel contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni ivi contemplate, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOS 203.02.01 - Gestione Beni e Servizi – Magazzino - Cassa Economale, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto e, inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

Art. 16 - Clausola di manleva

La Società (o RTI o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

A tal scopo, la Società (o RTI o altro) dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, per un massimale annuo di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione di euro).

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma dell'accordo quadro.

Il personale impiegato nell'appalto non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 17 - Obblighi sociali

La Società (o RTI o altro) si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società (o RTI o altro) si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 18 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, la Società (o RTI o altro) si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

A tal fine ci si richiama alle previsioni contenute nel "C.C.N.L. per il personale dipendente da Imprese di Servizi Integrati/Multiservizi", con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cambio di appalto o alle analoghe norme di contrattazione collettiva che disciplinano l'istituto di cui al presente articolo.

Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla Società (o RTI o altro) uscente.

Art. 19 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società (o RTI o altro) è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOS 203.02.01 - Gestione Beni e Servizi – Magazzino - Cassa Economale della D.G. per le Risorse Strumentali e ai Funzionari della D.G per le Risorse Strumentali, con la qualifica di R.U.P. e D.E.C., all'uopo incaricati.

Art. 20 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

Al fine di limitare l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali e preservare un miglior grado di sicurezza a tutela dei lavoratori, oltre che per scongiurarne il decadimento qualitativo, la prestazione del servizio in appalto può essere subappaltata ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Sono comunque vietati l'integrale o parziale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

La Società (o RTI o altro) è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Regione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La Società (o RTI o altro) e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e/o nel caso di ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 del c.c.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

La Società (o RTI o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società (o RTI o altro) potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

La Società (o RTI o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente

Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società (o RTI o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o RTI o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società (o RTI o altro) si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società (o RTI o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società (o RTI o altro) si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società (o RTI o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società (o RTI o altro) sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o RTI o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società (o RTI o altro).

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, la Società (o RTI o altro) dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o RTI o altro) si obbliga al

rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 27 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società (o RTI o altro) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società (o RTI o altro) ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. ……. del ……della UOS ……. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società (o RTI o altro) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società (o RTI o altro) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 - Codice del comportamento

La Società (o RTI o altro) si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024, pubblicata sul BURC n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società (o RTI o altro) saranno gestiti dal RUP, ……... nominato con Decreto Dirigenziale n. … del …… e, per la Società, dal Legale rappresentante, ……...

Il DEC per la Regione è ……... nominato con decreto dirigenziale n. … del ……della Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è: ……

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 30 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società (o RTI o altro) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: risorse.strumentali@pec.regione.campania.it per la Direzione Generale, provveditorato@pec.regione.campania.it, per il Settore Affari Generali - Provveditorato ed Economato;

2) Società (o RTI o altro):

Art. 31 - Imposte e spese

Sono a carico della Società (o RTI o altro) le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da n. ……. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1 - Capitolato Speciale d'Appalto;

Allegato 2 - Offerta Tecnica;

Allegato 3 - DUVRI.

Firmato digitalmente da

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 co. 2 del Codice Civile, la Società (o RTI o altro) nella persona del Dott./Sig, in qualità di.....dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa;

Art. 14 - Recesso;

Art. 25 - Controversie.

Firmato digitalmente da